



REGOLAMENTO DI PREVIDENZA

Piano di previdenza - Continuazione facoltativa della previdenza secondo l'art. 47a LPP senza contributi di risparmio (ANWR)

Valido dal 1° gennaio 2021

Per garantire una migliore leggibilità, il regolamento è stato redatto utilizzando solo la forma maschile. Con il maschile si intendono pertanto anche i soggetti di sesso femminile.

Oltre alle disposizioni seguenti trovano applicazione le disposizioni generali.

Indice

Capitolo 1	Persone assicurate.....	3
Art. 1	Cerchia delle persone assicurate.....	3
Art. 2	Inizio e fine della continuazione della previdenza	3
Capitolo 2	Basi di calcolo	4
Art. 3	Salario assicurato	4
Art. 4	Aliquote di conversione	4
Capitolo 3	Prestazioni di previdenza	5
Sezione 1	In caso di vecchiaia	5
Art. 5	Rendita di vecchiaia.....	5
Art. 6	Rendita per figli di pensionati	5
Art. 7	Chiusura del conto supplementare.....	5
Sezione 2	In caso di decesso.....	5
Art. 8	Rendita per coniugi	5
Art. 9	Rendita per partner.....	5
Art. 10	Rendita per orfani	5
Art. 11	Capitale di decesso.....	6
Art. 12	Chiusura del conto supplementare.....	6
Sezione 3	In caso di invalidità	7
Art. 13	Rendita di invalidità.....	7
Art. 14	Rendita per figli di invalidi.....	7
Art. 15	Esonero dal pagamento dei contributi.....	7
Art. 16	Chiusura del conto supplementare.....	7
Sezione 4	Promozione della proprietà d’abitazioni.....	8
Art. 17	Limitazione della promozione della proprietà d’abitazioni	8
Capitolo 4	Finanziamento	8
Sezione 1	Contributi.....	8
Art. 18	Ripartizione dei contributi e debitore	8
Art. 19	Fine dell’obbligo di contribuzione.....	8
Art. 20	Aliquote di contribuzione.....	8
Sezione 2	Prestazione di libero passaggio apportata e riscatto facoltativo	8
Art. 21	Prestazione di libero passaggio apportata	8
Art. 22	Riscatto facoltativo.....	8
Capitolo 5	Disposizioni finali.....	8
Art. 23	Modifica del piano di previdenza	8
Art. 24	Testo di riferimento.....	8
Art. 25	Entrata in vigore	8
Appendice.....		9
Art. 1	Aliquote di conversione	9
Art. 2	Aliquote di contribuzione.....	9
Art. 3	Importo massimo del conto di vecchiaia	10
Art. 4	Riscatto facoltativo.....	10
Art. 5	Modifica dell’appendice.....	10
Art. 6	Testo determinante.....	10
Art. 7	Entrata in vigore	10

Capitolo 1 Persone assicurate

Art. 1 Cerchia delle persone assicurate

Passaggio dal piano di previdenza AN

- ¹ Nel presente piano di previdenza sono ammesse le persone:
- attualmente assicurate presso la Fondazione nel piano di previdenza AN;
 - che, alla cessazione dell'assicurazione obbligatoria, hanno compiuto il 58° anno di età;
 - il cui rapporto di lavoro è stato sciolto mediante disdetta da parte del datore di lavoro o conclusione di un accordo di risoluzione consensuale; e
 - che entro tre mesi dalla cessazione dell'assicurazione obbligatoria hanno notificato per iscritto alla Fondazione la continuazione facoltativa della previdenza secondo l'art. 47a LPP senza contributi di risparmio.

Passaggio da un altro istituto di previdenza

- ² Nel presente piano di previdenza sono ammesse anche le persone che hanno concluso presso un altro istituto di previdenza la continuazione della previdenza secondo l'art. 47a LPP senza contributi di risparmio, a condizione che il loro precedente datore di lavoro venga affiliato alla Fondazione per l'attuazione della previdenza obbligatoria.

Esclusione

- ³ Non sono ammesse le persone che:
- ai sensi dell'AI sono invalide almeno al 70% e le persone per cui sussiste una proroga provvisoria dell'assicurazione secondo l'art. 26a LPP;
 - percepiscono già una rendita di vecchiaia di un altro istituto del secondo pilastro o hanno percepito un capitale di vecchiaia;
 - non sono più assoggettate all'AVS.

Art. 2 Inizio e fine della continuazione della previdenza

Inizio

- ¹ In caso di passaggio dal piano di previdenza AN, la continuazione della previdenza, secondo il presente piano di previdenza, decorre dal giorno successivo al termine del rapporto di lavoro della persona assicurata.

- ² In caso di passaggio da un altro istituto di previdenza, la continuazione della previdenza secondo il presente piano di previdenza decorre dal giorno successivo al termine del rapporto di previdenza della persona assicurata presso il precedente istituto di previdenza.

Fine

- ³ La continuazione della previdenza può essere disdetta dalla persona assicurata rispettando il termine di 30 giorni per la fine del mese. La continuazione della previdenza può essere disdetta dalla Fondazione in caso di mancato pagamento dei contributi.

- ⁴ La continuazione della previdenza termina quando la persona assicurata entra in un nuovo istituto di previdenza in cui per il riscatto nelle prestazioni regolamentari occorrono più di 2/3 della prestazione d'uscita.

- ⁵ La continuazione della previdenza termina inoltre:
- a. se la persona assicurata ha diritto a una rendita AI intera;
 - b. se la persona assicurata raggiunge l'età di pensionamento ordinario;
 - c. al decesso della persona assicurata .

Prestazioni in caso di cessazione della continuazione della previdenza

⁶ Nel caso in cui la continuazione della previdenza termini secondo il cpv. 3, sussiste il diritto alle prestazioni di vecchiaia a condizione che la persona assicurata presenti una richiesta entro tre mesi dal recapito del conteggio d'uscita. In caso contrario, l'aver di risparmio verrà versato come prestazione di libero passaggio.

⁷ Nel caso in cui la continuazione della previdenza termini secondo il cpv. 4 e non sia stato possibile trasferire l'aver di risparmio interamente al nuovo istituto di previdenza, la quota rimanente verrà versata come prestazione di vecchiaia, a condizione che la persona assicurata presenti una richiesta entro tre mesi dal recapito del conteggio d'uscita. In caso contrario, la quota restante dell'aver di risparmio verrà versata come prestazione di libero passaggio.

⁸ Nel caso in cui la continuazione della previdenza termini secondo il cpv. 5, sussiste il diritto alle prestazioni di previdenza regolamentari.

Capitolo 2 Basi di calcolo

Art. 3 Salario assicurato

All'inizio

¹ All'inizio della continuazione della previdenza, il salario assicurato corrisponde al salario assicurato che era determinante immediatamente prima della continuazione.

Adeguamenti

² Successivamente il salario assicurato viene adeguato solo nei seguenti casi:

- a. in caso di modifica degli importi limite di legge (art. 8 LPP) il salario assicurato viene ricalcolato;
- b. nel momento in cui insorge o viene modificato il diritto a una rendita di invalidità parziale viene adeguato il salario annuo determinante, sulla base del grado AI e degli importi limite di legge secondo l'art. 4 OPP 2; successivamente il salario assicurato viene ricalcolato;
- c. in caso di uscita parziale, il salario annuo determinante e gli importi limite di legge (art. 8 LPP) vengono ridotti in misura corrispondente alla diminuzione dell'aver di risparmio e il salario assicurato viene ricalcolato.

Art. 4 Aliquote di conversione

Le aliquote di conversione sono riportate nell'appendice.

Capitolo 3 Prestazioni di previdenza

Sezione 1 In caso di vecchiaia

Art. 5 Rendita di vecchiaia

- | | |
|--------------------------|--|
| Pensionamento ordinario | ¹ La rendita di vecchiaia viene determinata in base all' avere disponibile sul conto di vecchiaia della persona assicurata all'età ordinaria di pensionamento e alle aliquote di conversione valide in quel momento. |
| Pensionamento anticipato | ² In caso di pensionamento anticipato, la rendita di vecchiaia viene determinata in base all' avere disponibile in quel momento sul conto di vecchiaia della persona assicurata e alle aliquote di conversione ridotte secondo i principi attuariali. |
| Percepimento in capitale | ³ Se il pensionamento ha luogo oltre due anni dopo l' inizio della continuazione della previdenza, l' avere disponibile sul conto di vecchiaia può essere percepito unicamente sotto forma di rendita (nessun percepimento in capitale). |

Art. 6 Rendita per figli di pensionati

- | | |
|----------------------------------|---|
| Ammontare | ¹ La rendita per figli di pensionati ammonta al 20% della rendita di vecchiaia corrente. |
| Procedimento in caso di divorzio | ² In virtù degli artt. 124 e 124a del Codice civile svizzero, il conguaglio della previdenza non influisce sul diritto a una rendita per figli che sussiste al momento del provvedimento di una procedura di divorzio. |

Art. 7 Chiusura del conto supplementare

Il conto supplementare viene chiuso non appena viene erogata la rendita di vecchiaia o versato il capitale di vecchiaia; l' avere disponibile su questo conto viene versato alla persona assicurata sotto forma di capitale.

Sezione 2 In caso di decesso

Art. 8 Rendita per coniugi

La rendita per coniugi ammonta:

- a. in caso di decesso prima del percepimento delle prestazioni di vecchiaia o d'invalidità: al 60% della rendita d'invalidità assicurata;
- b. in caso di decesso di un beneficiario di rendita di vecchiaia o d'invalidità: al 60% dell'ultima rendita di vecchiaia o d'invalidità corrisposta.

Art. 9 Rendita per partner

Nel presente piano di previdenza non sussiste alcun diritto a una rendita per partner.

Art. 10 Rendita per orfani

La rendita per orfani ammonta:

- a. in caso di decesso prima del percepimento delle prestazioni di vecchiaia o d'invalidità: al 20% della rendita d'invalidità assicurata;

- b. in caso di decesso di un beneficiario di rendita di vecchiaia o d'invalidità: al 20% dell'ultima rendita di vecchiaia o d'invalidità corrisposta. Le quote di rendita assegnate a un coniuge legittimato nel quadro di un conguaglio di previdenza in virtù dell'art. 124a del Codice civile svizzero non rientrano nell'ultima rendita di vecchiaia o di invalidità corrisposta alla persona assicurata. Se in virtù degli artt. 124 o 124a del Codice civile svizzero il conguaglio della previdenza non influisce sulla rendita per figli, la rendita per orfani viene calcolata sulla stessa base.

Art. 11 Capitale di decesso

Il capitale di decesso è pari all'avere disponibile sul conto di vecchiaia il giorno del decesso. Dallo stesso viene computata un'eventuale liquidazione in capitale versata al coniuge superstite.

Art. 12 Chiusura del conto supplementare

Persone aventi diritto

¹ Il conto supplementare viene chiuso al decesso della persona assicurata e l'avere disponibile su questo conto viene versato sotto forma di capitale. Hanno diritto all'avere del conto supplementare:

- a. il coniuge superstite, i figli della persona assicurata aventi diritto a una rendita per orfani secondo il presente regolamento, come pure il coniuge divorziato, a condizione che il matrimonio sia durato almeno dieci anni e che nella sentenza di divorzio sia stato riconosciuto il diritto a una rendita - ancora dovuta al momento del decesso - in virtù dell'art. 124e cpv. 1 o dell'art. 126 cpv. 1 del Codice civile svizzero, oppure il coniuge divorziato, a condizione che prima dell'entrata in vigore della nuova legge sul divorzio il 1° gennaio 2017 gli sia stata assegnata una rendita o un'indennità di capitale invece di una rendita vitalizia;
- b. in loro mancanza, le persone fisiche al cui sostentamento la persona assicurata ha provveduto in misura preponderante oppure la persona che ha convissuto ininterrottamente con quest'ultima cinque anni fino al suo decesso con domicilio comune o che deve provvedere al sostentamento di uno o più figli in comune;
- c. in loro mancanza, i figli della persona deceduta che non hanno diritto alla rendita per orfani secondo il presente regolamento;
- d. in loro mancanza, i genitori;
- e. in loro mancanza, i fratelli e le sorelle;
- f. in loro mancanza, gli altri eredi legittimi, ad esclusione degli enti pubblici.

Partner

² L'agevolazione di cui al cpv. 1, lett. b, presuppone inoltre che entrambi i partner non siano coniugati e che tra di loro non sussistano rapporti di parentela di alcun grado, tali da costituire impedimento al matrimonio.

Suddivisione dell'avere del conto supplementare

³ In caso di più aventi diritto, l'avere del conto supplementare viene versato in parti uguali.

Devoluzione alla Fondazione

⁴ In mancanza degli aventi diritto di cui al cpv. 1, l'avere del conto supplementare viene devoluto alla Fondazione.

Sezione 3 In caso di invalidità

Art. 13 Rendita di invalidità

La rendita di invalidità viene determinata in base all' avere composto:

- a. dall' avere del conto di vecchiaia acquisito dalla persona assicurata fino all' inizio del diritto alla rendita di invalidità; e
- b. dalla somma dei futuri contributi di risparmio senza interessi per gli anni mancanti fino all' età ordinaria di pensionamento, calcolati sulla scorta dell' ultimo salario assicurato percepito dalla persona assicurata interamente abile al lavoro

e alle aliquote di conversione valide all' età ordinaria di pensionamento della persona assicurata.

Art. 14 Rendita per figli di invalidi

La rendita per figli di invalidi ammonta al 20% della rendita di invalidità corrente. In virtù degli artt. 124 e 124a del Codice civile svizzero, il conguaglio della previdenza non influisce sul diritto a una rendita per figli che sussiste al momento dell' apertura di un procedimento di divorzio.

Art. 15 Esonero dal pagamento dei contributi

Inizio ¹ L'esonero dal pagamento dei contributi inizia dopo un termine di tre mesi dall' insorgenza dell' incapacità lavorativa. Se l' incapacità lavorativa insorge dopo il raggiungimento dell' età ordinaria di pensionamento non sussiste alcun diritto all' esonero dei contributi.

Ammontare ² La persona assicurata ha diritto all' esonero:
a. dell' intero contributo, se è inabile al lavoro per almeno il 70%;
b. di tre quarti del contributo se è inabile al lavoro per almeno il 60%;
c. della metà del contributo se è inabile al lavoro per almeno il 50%;
d. di un quarto del contributo se è inabile al lavoro per almeno il 40%.

A partire dal momento nel quale l' AI ha fissato un grado di invalidità, il diritto all' esonero dal pagamento dei contributi non dipende più dal grado di incapacità lavorativa ma dal grado di invalidità fissato dall' AI.

Fine ³ Il diritto all' esonero dal versamento dei contributi si estingue al momento dell' uscita dalla Fondazione, al più tardi però 12 mesi dopo che è sopravvenuta l' inability al lavoro. Se successivamente la persona assicurata viene dichiarata invalida dall' AI in una misura che legittima una rendita, l' esonero dal pagamento dei contributi è concesso con effetto retroattivo fino all' inizio del diritto alla rendita d' invalidità.

Art. 16 Chiusura del conto supplementare

Se la persona assicurata percepisce una rendita intera dell' AI, il saldo del suo conto supplementare viene versato sotto forma di capitale.

Sezione 4 Promozione della proprietà d'abitazioni

Art. 17 Limitazione della promozione della proprietà d'abitazioni

Il prelievo anticipato e la costituzione in pegno per la promozione della proprietà d'abitazioni sono possibili solo entro i primi due anni della continuazione della previdenza.

Capitolo 4 Finanziamento

Sezione 1 Contributi

Art. 18 Ripartizione dei contributi e debitore

La persona assicurata deve alla Fondazione l'intero ammontare dei contributi.

Art. 19 Fine dell'obbligo di contribuzione

L'obbligo di contribuzione termina con la fine della continuazione della previdenza. Fatto salvo l'esonero dal pagamento dei contributi (art. 15).

Art. 20 Aliquote di contribuzione

Le aliquote di contribuzione vengono fissate in percentuale del salario assicurato e in base all'età e al sesso della persona assicurata. Esse sono indicate nell'appendice.

Sezione 2 Prestazione di libero passaggio apportata e riscatto facoltativo

Art. 21 Prestazione di libero passaggio apportata

L'importo massimo del conto di vecchiaia è stabilito nell'appendice.

Art. 22 Riscatto facoltativo

L'ammontare del riscatto facoltativo viene stabilito nell'appendice.

Capitolo 5 Disposizioni finali

Art. 23 Modifica del piano di previdenza

Il Consiglio di fondazione può modificare in qualsiasi momento il presente regolamento.

Art. 24 Testo di riferimento

Fa fede il testo in lingua tedesca del piano di previdenza.

Art. 25 Entrata in vigore

Il presente piano di previdenza è stato approvato dal Consiglio di fondazione in data 14.09.2020. Entra in vigore il 1° gennaio 2021.

Appendice

Art. 1 Aliquote di conversione

Previdenza
obbligatoria

¹ L'aliquota di conversione nella previdenza obbligatoria è determinata sulla base della tabella seguente:

Età	Aliquota di conversione	
	Uomini	Donne
58	5.05	5.30
59	5.30	5.55
60	5.55	5.80
61	5.80	6.05
62	6.05	6.30
63	6.30	6.55
64	6.55	6.80
65	6.80	

Per il calcolo dell'aliquota di conversione, vengono presi in considerazione l'età e i mesi esatti. L'aliquota di conversione su cui si basa per l'età è determinata nella tabella precedente.

Previdenza
sovrabbobligatoria

² L'aliquota di conversione nella previdenza sovrabbobligatoria è determinata sulla base della tabella seguente:

Età	Aliquota di conversione	
	Uomini	Donne
58	4.30	4.40
59	4.40	4.50
60	4.50	4.60
61	4.60	4.70
62	4.70	4.80
63	4.80	4.90
64	4.90	5.00
65	5.00	

Per il calcolo dell'aliquota di conversione, vengono presi in considerazione l'età e i mesi esatti. L'aliquota di conversione su cui si basa per l'età è determinata nella tabella precedente.

Art. 2 Aliquote di contribuzione

Aliquote

¹ Si applicano le seguenti aliquote di contribuzione:

Età	Contributo di risparmio		Contributo di rischio		Subtotale	
	Donna	Uomo	Donna	Uomo	Donna	Uomo
58-64/65	0.0%	0.0%	3.9%	5.1%	3.9%	5.1%

Contributo generale per le spese amministrative

² In aggiunta, è dovuto un contributo generale per le spese amministrative. Esso ammonta all'1.5% del salario assicurato per uomini e donne, tuttavia il massimo è di CHF 650.

Art. 3 Importo massimo del conto di vecchiaia

¹ L'importo massimo del conto di vecchiaia corrisponde, a seconda dell'età della persona assicurata all'inizio del continuazione della previdenza, alla seguente percentuale del salario assicurato:

Età	Aliquota massima
58	483%
59	508%
60	534%
61	560%
62	586%
63	613%
64	640%
65	668%

Art. 4 Riscatto facoltativo

Il riscatto facoltativo è limitato all'importo massimo del conto di vecchiaia diminuito degli averi di risparmio esistenti. Vengono computati gli anticipi per la promozione della proprietà d'abitazioni e gli averi presso un istituto di libero passaggio.

Art. 5 Modifica dell'appendice

Il Consiglio di fondazione può modificare la presente appendice in qualsiasi momento.

Art. 6 Testo determinante

Fa testo la versione tedesca dell'appendice.

Art. 7 Entrata in vigore

La presente appendice è stata approvata dal Consiglio di fondazione in data 14.09.2020. Entra in vigore il 1° gennaio 2021.